



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Provincia di Roma

AREA VII – AMBIENTE

U.O. :

VERDE PUBBLICO E PARCHI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 61 DEL 24.05.15

OGGETTO: "Mantenimento in vita cani randagi catturati sul territorio comunale".
Legge Regionale 21 Ottobre 1997 n. 34. Rinnovo affidamento fino al 31/12/2015 e
impegno spesa a favore della Casa Luca Srl - Pensione Cani – Via Ostiense 849, attuale
gestore del servizio. CIG 0263758BF9

OGGETTO: "Mantenimento in vita cani randagi catturati sul territorio comunale". Legge Regionale 21 Ottobre 1997 n.34. Rinnovo affidamento fino al 31/12/2015 e impegno spesa a favore della Casa Luca Srl - Pensione Cani – Via Ostiense 849, attuale gestore del servizio. CIG 0263758BF9

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che ai sensi della Legge Regionale 21 Ottobre 1997 n. 34, "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo", i Comuni debbono provvedere, tra l'altro, alla costruzione di canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale ad opera dei Servizi Veterinari delle Aziende USL;
- Che nell'ambito del territorio comunale, il randagismo risulta essere un fenomeno piuttosto diffuso e radicato, favorito da peculiarità proprie del territorio medesimo che accanto a centri densamente popolati, presenta vaste aree agricole ed una vasta zona estrattiva, fattori che incrementano gli abbandoni di cani che lasciati indisturbati trovano in tali aree condizioni ideali per riprodursi;
- Che pur avendo l'Ente intrapreso notevoli azioni nella lotta al randagismo con l'istituzione dell'Ufficio diritti degli Animali, l'apertura di un ambulatorio veterinario comunale, attuazione di campagne per favorire le adozioni, piani di controllo delle nascite attraverso le sterilizzazioni, ecc., il fenomeno del randagismo permane considerevole;
- Che l'Ente ha previsto nel programma di nuove opere pubbliche la realizzazione di un canile comunale ma, al momento, non dispone di una propria struttura deputata ad erogare il servizio di che trattasi e pertanto gli animali randagi catturati nell'ambito del territorio comunale vengono affidati per la custodia, il ricovero ed il mantenimento, ad apposita struttura convenzionata con l'Ente stesso ai sensi dell' art. 18 della citata legge Regionale;
- Che l'attuale canile rifugio di Casa Luca srl ospita circa 330 cani e, come da comunicazione della competente ASL RM G prot. 605 del 7/01/2015, non sussistono nel territorio adeguate strutture in grado di ospitare tale considerevole numero di animali essendo, i canili privati convenzionati, al limite della capienza;
- Che, nelle more della predisposizione di un nuovo bando pubblico a livello europeo si rende indispensabile procedere ad una prosecuzione del servizio di ricovero e custodia degli animali detenuti presso l'attuale struttura;
- Che, con D.D. n. 96 del 05/11/2013, si è provveduto a concordare con il gestore del servizio la rivalutazione dei prezzi in €. 3,40/giorno oltre IVA per il mantenimento di ciascun cane ed in €. 3,50/giorno oltre IVA per il mantenimento di cani pericolosi;

Considerato che, in applicazione del D.L. n. 66/2014, art. 8 co. 8, è autorizzata la riduzione del 5% degli importi dei contratti di servizio in essere e dei relativi rinnovi;

Sentito per le vie brevi il titolare del servizio che ha accettato le condizioni stabilite;

Ritenuto, pertanto, di procedere urgentemente all'impegno delle somme necessarie per il mantenimento in vita degli animali per il corrente anno 2015;

Tutto quanto premesso e considerato:

DETERMINA

1. Rinnovare l'affidamento del servizio di mantenimento in vita cani randagi catturati sul territorio comunale alla Casa Luca Srl - Pensione Cani – Via Ostiense 849 con sede legale in Roma, Corso Trieste n. 171 e sede operativa in Roma Via Ostiense 849, fino al 31.12.2015
2. Impegnare ed imputare la somma complessiva di €. 500.000,00 IVA compresa, sul Cap. 4360 del Bilancio comunale 2015, in esercizio provvisorio, in quanto servizio obbligatorio per legge;
3. Incaricare l'Area Finanze delle liquidazione delle fatture che saranno presentate dalla Casa Luca Srl - Pensione Cani – Via Ostiense 849, debitamente vistate dal responsabile del servizio per la regolarità della prestazione effettuata.

La presente determinazione viene redatta in un unico originale ed in tre copie conformi, di cui uno per la pubblicazione all'Albo Pretorio, uno per la Segreteria generale ed uno per l'ufficio Ragioneria per la registrazione dell'impegno e per la emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile della U.O.

Arch. *Antonio Tuzia*

Il Dirigente dell'Area VII Ambiente

Arch. *Giovanna Recchia*

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

L'impegno di spesa di €. 500.000,00 è stato registrato sul
Bilancio corrente, all'intervento 3, (Cap. 4360) del PEG,
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Guidonia, lì 28/5/2015

IMP. 4654/15

IL DIRIGENTE
Dott. Gilberto Pucci

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N. 1/43 FOGLI

U 3.6.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. ANTONIO TUZIA)



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

(Provincia di Roma)

AREA VI^LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PARCHI

Tel. 0774 340909 – 0774 309378 – Fax 0774 346725 – Part. IVA 01116291004 – Cod. Fis. 02777620580

Sede Legale Piazza Matteotti n.20 00012 Guidonia Montecelio

ATTO DI CONVENZIONE

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Giugno, nella sede dell'Area VI^ Lavori Pubblici, Ambiente e Parchi, del Comune di Guidonia Montecelio (RM), avanti a me **Ing. Marco Simoncini**, Dirigente della predetta Area è presente il Sig. **Mastrantoni Andrea** nato a Roma il 22 Luglio 1976 codice fiscale MSTNDR76L22H501L, residente a Roma in Via Ostiense 849 il quale dichiara di intervenire quale Amministratore Unico dell'impresa denominata LA FALCOGNANA srl con sede legale in Roma Via del Divino Amore 361, forma giuridica Società a responsabilità limitata, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con codice fiscale e numero di iscrizione 08064531000 iscritta con il numero R.E.A. 1070948, aggiudicataria del servizio in oggetto;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 21.10.1997 n.34 "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura degli animali nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari delle Aziende USL (art.2 comma 1 lettera a);
 - che i canili convenzionati sono equiparabili alle strutture pubbliche di ricovero, così come affermato nell'interpretazione autentica fornita dal Settore legislativo della Presidenza della Giunta Regionale del Lazio con nota prot.75868 del 3/11/1998;
 - che con determinazione dirigenziale n.243 del 29.05.2009 regolarmente esecutiva, il servizio in argomento è stato affidato, alla citata impresa;
- I predetti intervenuti

CONVENGONO E STIPULANO

Art.1 Oggetto della Convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio (di seguito chiamato Comune), catturati sul territorio comunale ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM G (di

seguito chiamata ASL), non reclamati da privati cittadini entro quindici giorni dalla cattura e consegnati dalla ASL stessa alla struttura di ricovero.

Art.2 Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzature

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali in oggetto della convenzione rispetta i requisiti minimi previsti dall'art.5 della Legge Regionale 21 Ottobre 1997 n.34.

La struttura medesima è in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a)-attestato di idoneità tecnico sanitaria, rilasciata dal Comune di Roma in data 18.03.1988 e in data 24.05.2001 per la struttura denominata "CASA LUCA pensione cani e gatti" situata in Roma Via Ostiense 849 con capacità recettiva per n.800 cani;
- b)-box di ricovero multipli, chiusi sui quattro lati e coperti, muniti di pedana di legno o similare sollevata da terra di almeno 10 cm, pavimentazione impermeabile, lavabile e adeguatamente fognata, impianto idrico per abbeveraggio e ciotola per animale, dotati di spazi esterni recintati per il moto degli animali. E' fatto salvo il disposto dell'art.5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.116;
- c)-box singoli con finalità contumaciale, per degenze post infettive, infestive, post operatorie, animali in terapia e deperimenti organici non inferiori al 3% della capacità di ricezione;
- d)-box singoli per i cani appartenenti a razze potenzialmente pericolose, con turbe comportamentali e durante l'attesa degli interventi per il controllo delle nascite non inferiori all'8% della capacità di ricezione;
- e)-box per ricovero cuccioli, da 1 giorno a 120 d'età, non inferiori al 2% della capacità di ricezione;
- f)-magazzino attrezzato per la conservazione del mangime e per l'allestimento delle razioni;
- g)-locale destinato appositamente ad ambulatorio sanitario attrezzato per trattamenti sanitari, munito anche di adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
- h)-locale ufficio per atti amministrativi dotato di registro di carico e scarico per gli animali, registro di magazzino per mangimi, registro scorte medicinali e registro per annotare i controlli sanitari effettuati;
- i)-automezzo attrezzato ed autorizzato per il trasporto di animali vivi.

Art.3 Obblighi del titolare

Il Titolare si impegna:

- a)ad alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dalla ASL per conto del Comune, con i mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- b)a sottoporre i box a lavaggio e disinfezione giornaliera, con eliminazione dei liquami solidi e liquidi, nonché disinfestazione contro gli ectoparassitari una volta ogni 30 giorni, ovvero secondo le prescrizioni del competente servizio veterinario o del direttore sanitario del canile;
- c)ad effettuare periodiche operazioni di disinfestazione contro gli insetti alati e/o nocivi e di derattizzazione;
- d)a tenere puliti i cani, sottoporli periodicamente a lavaggio e disinfezione contro i parassiti, ovvero effettuando profilassi con prodotti idonei e con regolarità tale da mantenere il cane continuamente protetto contro pulci, zecche e flebotomi;
- e)a porre a disposizione del servizio veterinario dell'ASL idoneo personale per assicurare le attività d'assistenza sanitaria e l'eventuale trasferimento degli animali concordando i tempi e gli orari. Qualora il Servizio Veterinario dell'ASL non potesse effettuare le prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente presso l'ambulatorio collocato all'interno del canile, il Titolare, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella presente convenzione, dovrà farsi carico, nei giorni richiesti, del trasporto dei cani presso la struttura indicata dalla ASL, per l'effettuazione dei trattamenti sanitari e l'apposizione del tatuaggio. A conclusione delle citate operazioni il cane dovrà essere riportato nel canile;
- f)ad assicurare l'ingresso per il ricovero dei cani, consegnati dal personale ASL, nelle 24 ore giornaliere comprese quelle festive e notturne;



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

Area V

Trasporti e mobilità sostenibile - Energy Manager - PAESC - Housing - Tutela degli animali

Spett.le

VILLI FABRIZIO
VLLFRZ66E03H501Q
Via delle Ginestre, 22
00012 Guidonia Montecelio (RM)

OGGETTO: Presa d'atto avvenuto completo pagamento dovuto anno 2020.

Vista la nota prot. n. 55139 del 20/05/2025 - *MESSA IN MORA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c. per omesso pagamento del dovuto per l'utilizzo dell'alloggio E.R.P. ANNO 2020*, con la quale si richiedeva il pagamento di un debito residuo di € 1.185,45 comprensiva degli interessi maturati;

Viste le ricevute telematiche dei pagamenti da Lei effettuati tramite la piattaforma PAGOPA e pervenute al ns. Ufficio con nota prot. n. 63956 dell'11.06.2025 relativamente al canone per l'utilizzo dell'alloggio E.R.P. anno 2020;

per quanto sopra,

Si comunica che il dovuto per l'anno 2020 risulta interamente saldato.

Distinti saluti

Il Dirigente AREA V
Arch. Annalisa Tassone¹

¹(firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 - Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

g) ad assicurare una apertura oraria di quattro ore al giorno regolarmente distribuite tra mattina e pomeriggio per almeno due giorni alla settimana ai cittadini che vorranno visitare la struttura anche al fine di fare una adozione.

h) a consentire, in ogni momento, anche senza preavviso, l'accesso al canile per i controlli contabili, amministrativi e ecologici-sanitari di tutela animale, ai soggetti rappresentanti del Comune ovvero da esso autorizzati e ai competenti organi di polizia sanitaria e/o veterinaria. Il titolare garantisce la continua presenza di personale autorizzato ad esibire la documentazione richiesta e a effettuare il controllo sugli animali;

i) ad apporre all'esterno del cancello di ingresso, in maniera leggibile, apposito cartello di dimensioni adeguate, con indicato l'orario per l'ingresso al pubblico.

l) ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di tutela degli animali da affezione;

m) ad adottare scrupolosamente tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nel canile, ai sensi della vigente normativa in materia

n) a comunicare mensilmente al Comune il numero degli animali ricoverati.

Art.4 Direttore Sanitario

La Direzione Sanitaria della struttura di ricovero è affidata al Dr. De Luca Mario, nato a Cosenza il 28.07.1970 residente in Perugia Via Astrolabio 10, laureato in medicina veterinaria, iscritto all'Ordine di Perugia al n.829.

Il direttore sanitario è tenuto a vigilare sulla salute degli animali e sulla osservanza delle norme di tutela sanitaria vigenti in materia. Eventuali variazioni del nominativo del direttore sanitario saranno comunicate alla ASL ed al Comune entro tre giorni lavorativi.

Art.5 Decesso, fuga o affidamento a terzi dei cani ricoverati

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere notificata, anche tramite telefax o e-mail, a cura del titolare del canile o del direttore sanitario dello stesso, contemporaneamente alla ASL ed al Comune entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di cessione a terzi degli animali del Comune, dovrà esserne data comunicazione nei modi e nei tempi prima indicati. L'affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

L'omessa comunicazione degli eventi anzidetti comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali mancanti alla verifica numerica mensile.

I cani deceduti dovranno essere smaltiti da una apposita ditta autorizzata -secondo la vigente normativa in materia- al trasporto ed alla termodistruzione di carcasse di animali.

Art.6 Consegna e ritiro degli animali

Le consegne dei cani catturati ai legittimi proprietari o affidatari saranno effettuate dopo il parere del Servizio Veterinario e del rilascio dell'apposita documentazione autorizzativa.

Art.7 Vigilanza e trattamento sanitario

Le operazioni di vigilanza ed i controlli sanitari, previsti per legge- sono effettuati dal personale sia della ASL RM G che di quella di appartenenza.

Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, sarà cura del titolare della struttura procedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.

Inoltre, in caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, il titolare provvederà, sempre a proprie spese, alla distruzione delle carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

Gli animali devono essere ricoverati esclusivamente nella struttura indicata nell'autorizzazione sanitaria indicata all'Art.2 comma 2 lettera a) della presente convenzione.

Gli animali ricoverati possono essere trasferiti solamente per autorizzazione del Comune o, per effettuazione dei dovuti trattamenti sanitari, dalla ASL competente.

Art.8 Compensi

Al titolare sarà corrisposto:

- a)-per ogni animale consegnato dalla ASL per conto del Comune, presente in vita, detenuto in box di ricovero multipli, un compenso giornaliero di € 2,78 oltre iva riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative;
- b)-per il ricovero in box singoli di cani, presenti in vita, appartenenti a razze pericolose, con turbe comportamentali e durante l'attesa degli interventi per il controllo delle nascite, sarà corrisposto un compenso giornaliero di € 2,98 oltre iva riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative.

Art.9 Erogazione dei compensi

I compensi spettanti al titolare per effetto della presente convenzione saranno fatturati dallo stesso con cadenza mensile posticipata, previa certificazione da parte del Servizio Veterinario della ASL del numero dei cani assegnati e presenti in vita nella struttura di ricovero al momento della certificazione.

La liquidazione della somma avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

Art.10 Risoluzione del rapporto convenzionale.

In caso di inadempienza da parte del titolare della struttura di ricovero alla convenzione, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di inadempienze.

Trascorso tale termine, qualora il titolare non abbia provveduto a sanare le inadempienze di cui sopra, la convenzione è risolta di diritto.

Art.11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di quattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio; in caso di risoluzione anticipata la disdetta dovrà essere data almeno 60 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.12 Garanzia di esecuzione

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'impresa ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 8.528,52 mediante polizza n.6383105647507 in data 23.06.2009 della Milano Assicurazioni Agenzia Roma ostiense

Art.13 Prescrizioni varie

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione è inoltre soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. Il titolare è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza della convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente convenzione.

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il Comune avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, qualora il titolare non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Art.14 Controversie

Le controversie tra Comune e Titolare, qualora non risolte in via bonaria, sono devolute alla competenza giurisdizionale. Il foro competente è quello di Tivoli (Rm) ed il T.A.R. competente è quello della Regione Lazio (Roma).

Art.15 Spese di contratto ed accessorie

Tutte le spese di contratto (convenzione), accessorie e conseguenti allo stesso, presenti e future sono poste a carico del Titolare.

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE AREA VI^

.....
CASA LUCA
Tel. 06/5920568
Pensione cani e gatti
via Ostiense, 847 Roma 00144
La Falcognana S.r.l.
[Signature]